



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 21 gennaio 2019

Alle Aziende TPL

Informativa n. 001/19

L o r o S e d i

OGGETTO: TAR Veneto: è legittimo il divieto di svolgimento di servizi commerciali autorizzati in sovrapposizione/interferenza con i servizi di trasporto pubblico.

Si rende noto che il Tar del Veneto, con pubblicazione di alcune sentenze, in data 17.01.2019 (v. allegati), ha respinto i ricorsi presentati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato tendenti all'annullamento di rispettivi dinieghi delle istanze per lo svolgimento di servizi di trasporto autorizzati in sovrapposizione con servizi di TPL, confermando alcuni importanti principi in materia di trasporto pubblico locale.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo applicabile in materia di trasporto pubblico, il TAR ha ribadito che il divieto di svolgimento di servizi commerciali autorizzati in sovrapposizione/interferenza con i servizi di trasporto pubblico locale, trova la sua ratio nell'art. 106 TFUE e nel Regolamento UE n. 1370/2007, che espressamente prevede la possibilità di attribuzione di diritti di esclusiva nei contratti di servizio pubblico.

Inoltre, il TAR ha affermato che il divieto di sovrapposizione e la concessione di diritti di esclusiva, sono presupposti per la sostenibilità del servizio nel suo complesso, che si giustificano in ragione delle norme speciali applicabili al settore ed in virtù della funzione strumentale al perseguimento dell'interesse pubblico e non un mero vantaggio di tipo lucrativo.

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

p. AGENS

All.

Aderente alla
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005